



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale	
N. 7/ 51	di data 15/04/22

Oggetto: RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA I TRIMESTRE 2022. LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO QUOTE AGLI AVENTI DIRITTO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che l'art. 40 della Legge 8-6-1962 n. 604 stabilisce che "è obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella D" che risulta annessa alla legge medesima;

richiamato l'art. 41, comma 1, della suddetta Legge 8-6-1962 n. 604 secondo cui "l'ammontare delle riscossioni dei diritti di segreteria deve risultare dai registri nonché da un riassunto mensile che, a cura del segretario, è fatto vistare dalla ragioneria";

richiamato l'art. 42, comma 1, della medesima Legge 8-6-1962 n. 604 che stabilisce che "le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione";

considerato che l'art. 30 della Legge 15-11-1973 n. 734 ha modificato la ripartizione dei diritti di segreteria stabilendo al comma 2 che "il provento annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura unica del 70 per cento da attribuire al comune ... ed il rimanente 30 per cento al fondo di cui all'art. 42 della Legge 8-6-1962 n. 604 e successive modificazioni";

atteso che le anzidette percentuali del 70 e del 30 per cento sono state modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento dall'art. 25 del D.L. 22-12-1981 n. 786 e definitivamente dal comma 8 dell'art. 27 del D.L. 28-2-1983 n. 55, convertito in legge dall'articolo unico della Legge 26-4-1983 n. 131;

considerato che l'art. 13 della Legge 23.12.93 n. 559 ha stabilito che le somme di spettanza dello Stato, derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni e delle province, debbano essere versate trimestralmente;

atteso che, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 31.07.1995, il versamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre solare nel quale sorge l'obbligo del versamento;

richiamato l'art. 21 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465 in base al quale i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8.06.1962 n. 604 e s.m., per la quota stabilita dall'art. 27 del D.L. 28.02.1983 n. 55 convertito dalla legge 26.04.1983 n. 131, spettano all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

rilevato che l'art. 41, comma 4, della Legge 11-7-1980 n. 312 ha stabilito che "dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'art. 30 della Legge 15-11-1973 n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella D allegata alla Legge 8-6-1962 n. 604, è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari

pagina 1/5

al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento”;

visto l'art. 10 commi 1 e 2 del Decreto Legge 24-6-2014 n. 90, entrato in vigore il 25 giugno 2014 e convertito in legge 11-08-2014 n. 114, che ha abrogato l'art. 41, comma 4 della legge 11-07-1980 n. 312 e ha sostituito l'art. 30, comma 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, con il seguente: *“Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia”;*

visto altresì il comma 2-bis dell'art. 10 del sopracitato Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 114/2014, il quale dispone che, *“negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”;*

visto il contratto collettivo provinciale per il personale dell'area della dirigenza e dei segretari comunali ed in particolare l'art. 99 ter (diritti di segreteria) del vigente CCPL 27.12.2005 e s.m. (aggiunto dall'art. 33 dell'accordo sindacale provinciale 20.06.2007), che testualmente recita: *“Ai segretari comunali e comprensoriali per gli atti da loro rogati sono dovuti i diritti di rogito secondo quanto previsto dall'art. 41 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e s.m.”;*

preso atto che, diversamente da quanto sopra previsto dalla normativa nazionale, l'art. 69-bis del DPR n. 2/L/2005 e s.m., stabilisce che *“A decorrere dal 1° gennaio 2011, i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 sono versati dai comuni nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo alla rispettiva provincia per alimentare un fondo destinato alla formazione e all'aggiornamento professionale dei segretari da effettuare avvalendosi dei consorzi dei comuni, nonché alla copertura delle spese previste dall'articolo 64-bis, compreso il rimborso ai comuni delle spese sostenute per le indennità risarcitorie e il trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità.”;*

vista la circolare della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 2/EL/2014 del 11.07.2014 che *“ritiene che il comma 2 dell'articolo 10 del DL 90/2014 non incida su quanto disposto dall'articolo 69-bis del DPR n. 2/L/2005 e s.m.”* mentre di contro la quota dei diritti di rogito spettanti al segretario comunale dovrà tener conto esclusivamente *“dei contratti stipulati e degli atti formati fino al 24 giugno 2014, ultimo giorno di vigenza dell'art. 41, comma 4, della L. 312/1980”;*

visto l'art. 11 della L.R. 9-12-2014 n. 11 confluito nell'art. 166 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 secondo il quale: *“Dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) una quota del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al comune, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento”;*

visto il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio di ministri, depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2015 ed iscritto al n. 23 del registro dei ricorsi 2015, per l'annullamento dell' art. 11 della L.R. 9-12-2014 n. 11 in quanto difforme alla previsione contenuta nell'art. 10 del D.L. 90/2014;

accertato che con sentenza n. 75/2016 della Corte Costituzionale sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge L.R. 9-12-2014 n. 11 promosse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

richiamata la circolare n. 3/EL/2016 della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige che, alla luce della suddetta sentenza n. 75/2016, precisa che la disciplina regionale dei diritti di rogito trova applicazione in tutti i Comuni della regione, compresi quei Comuni che abbiano in servizio figure dirigenziali (o dipendenti con trattamento dirigenziale);

considerato che in data 29 dicembre 2016 è stato sottoscritto l'Accordo stralcio per

il rinnovo del CCPL 2016/2018, biennio economico 2016-2017, per il personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali che definisce i nuovi stipendi tabellari a decorrere dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2017;

visto l'art. 24 dell'Accordo stralcio sopra citato che sostituisce l'art. 99 ter del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005, come aggiunto dall'art. 33 dell'Accordo per il biennio economico 2006-2007, parte giuridica 2006-2009, di data 20.06.2007;

considerato che il comma 1 del nuovo art. 99 ter prevede tra l'altro che "gli importi dei diritti di segreteria sono attribuiti al segretario e al vicesegretario al netto degli oneri riflessi che rimangono a carico dell'ente";

considerato altresì che il comma 4 del nuovo art. 99 ter prevede, in caso di sostituzione in corso d'anno del segretario da parte del vicesegretario, la corresponsione a quest'ultimo dei diritti di rogito per gli atti rogati e che "la liquidazione avviene a consuntivo entro il limite massimo individuale determinato in proporzione al periodo complessivo di sostituzione nell'anno, mediante detrazione dal fondo di cui al comma 1 delle somme relative";

rilevato che in data 10 novembre 2020 è stato sottoscritto l' "Accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale, relativamente al triennio 2019/2021, per il personale del Comparto Autonomie locali - area della dirigenza e dei segretari comunali" di cui alla deliberazione giunta di presa d'atto 23.11.2020 n. 271;

ritenuto di procedere alla ripartizione dei diritti di segreteria riscossi nel primo trimestre 2022;

rilevato che il Segretario generale è stato assunto dal 01.04.2020;

considerato che dalla medesima data del 01.04.2020 le funzioni di sostituzione sono assegnate al Vicesegretario;

preso atto delle comunicazioni di data 13.04.2022 - prot. n. 103397 e 103400 del Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali - Ufficio Entrate e Credito che attestano l'ammontare dei diritti di segreteria riscossi nel periodo 01.01.2022 - 31.03.2022 (primo trimestre 2022) rispettivamente nella misura di Euro 19.160,27 e di Euro 2.684,85 per complessivi Euro 21.845,12;

viste le comunicazioni mensili dell'Ufficio Contratti attestanti la misura dei diritti di segreteria relativi al cosiddetto rogito di atti da parte del Segretario generale e del Vicesegretario effettuati nel primo trimestre 2022;

ritenuto che il riparto dei suddetti diritti di segreteria tra gli aventi diritto debba avere riguardo in primo luogo ai diritti incassati, comprendendo tra gli stessi anche quelli a carico del Comune, in presenza del relativo atto rogato e/o della relativa copia, indipendentemente dal fatto che siano state espletate le procedure interne di liquidazione che rappresentano un mero giro contabile di somme per le quali debitore e creditore (Comune di Trento) coincidono;

considerato altresì che in presenza di diritti incassati in anticipo rispetto all'atto da rogare, o in anticipo rispetto all'emissione della copia dello stesso, il diritto alla ripartizione si concretizzi con l'effettivo rogito del contratto o di copia dello stesso, stante che nell'eventualità in cui non si concreti effettivamente l'atto le somme ancorché incassate dovrebbero essere di norma restituite;

vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento n. 17 del 28.12.2010 con la quale vengono fornite le indicazioni per effettuare il versamento dei diritti di segreteria di spettanza della Provincia tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato alla Provincia autonoma di Trento acceso presso l'UniCredit S.p.A., Agenzia di Trento, mantenendo invariata la tempistica del versamento;

accertato che la spesa per la liquidazione dei diritti di segreteria del primo trimestre 2022 ammonta ad Euro 6.801,80, maggiorata di contributi obbligatori per Euro 1.107,63, di contributi per previdenza complementare per Euro 87,22 e di Irap per Euro 392,48, per un totale complessivo di Euro 8.389,13 trova copertura:

– per Euro 2.184,51 al cap. 336 denominato "Trasferimenti per l'anagrafe, stato civile, elettorale, leva ed attività generali - quote diritti di segreteria" con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del Peg 2022-2023-2024;

- per Euro 4.617,29 al cap. 1603 denominato “Diritti di rogito - Indennità e compensi personale a tempo indeterminato” con riferimento all’esercizio finanziario 2022 del Peg 2022-2023-2024;
- per Euro 1.107,63 al cap. 1606 denominato “Diritti di rogito - contributi obbligatori personale” con riferimento all’esercizio finanziario 2022 del Peg 2022-2023-2024;
- per Euro 87,22 al cap. 1608 denominato “Diritti di rogito - contributi previdenza complementare” con riferimento all’esercizio finanziario 2022 del Peg 2022-2023-2024;
- per Euro 392,48 al cap. 1699 denominato “Irap per diritti di rogito” con riferimento all’esercizio finanziario 2022 del Peg 2022-2023-2024;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 83/2021/05 di data 30.06.2021 prot. n. C_L378/RFS005/0172773 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di ripartire i diritti di segreteria riscossi nel I trimestre 2022 come specificato nel prospetto di cui all’Allegato A che, firmato dal Dirigente, ne forma parte integrante ed essenziale;
2. di liquidare al Segretario generale e al Vicesegretario i diritti di segreteria sui contratti rogati per un importo totale di Euro 6.204,62 comprensivo di oneri riflessi ed Irap;

3. di versare l'importo di Euro 2.184,51 alla Provincia Autonoma di Trento;
4. di imputare la spesa per Euro 2.184,51 al cap. 336 denominato "Trasferimenti per l'anagrafe, stato civile, elettorale, leva ed attività generali - quote diritti di segreteria", per Euro 4.617,29 al cap. 1603 denominato "Diritti di rogito - Indennità e compensi personale a tempo indeterminato", per Euro 1.107,63 al cap. 1606 denominato "Diritti di rogito - contributi obbligatori personale", per Euro 87,22 al cap. 1608 denominato "Diritti di rogito - contributi previdenza complementare" e per Euro 392,48 al cap. 1699 denominato "Irap per diritti di rogito" con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del Peg 2022-2023-2024;
5. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro il 30.04.2022;
6. di determinare i codici di controllo di gestione come dal prospetto di cui all'Allegato B che, firmato dal Dirigente, ne forma parte integrante ed essenziale.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato A "Prospetto di ripartizione dei diritti di segreteria riscossi nel I trimestre 2022" composto di n. 2 pagine.

Allegato B "Suddivisione per controllo di gestione dei diritti di segreteria - I trimestre 2022" composto di n. 1 pagine.

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
dott. Alessio Ravagni

Trento, addì 15/04/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale

N. 7/ 51

di data 15/04/22

Oggetto: RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA I TRIMESTRE 2022. LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO QUOTE AGLI AVENTI DIRITTO.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2022	01071.04.00336	U.1.04.01.02.001	1101			2.184,51	"	104418 (9420366)
U		2022	01111.01.01603	U.1.01.01.01.004	0106			4.617,29	"	104419 (9420368)
U		2022	01111.01.01606	U.1.01.02.01.001	0106			1.107,63	"	104420 (9420370)
U		2022	01111.01.01608	U.1.01.02.01.002	0106			87,22	"	104421 (9420372)
U		2022	01111.02.01699	U.1.02.01.01.001	0106			392,48	"	104422 (9420373)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 26 aprile 2022